

PROVINCIA DI RAGUSA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ALLOCAZIONE DELL'UFFICIO TERRITORIALE DI VITTORIA-SCOGLITTI U0 3 DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA

Il Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana (di seguito anche "Dipartimento"), CF. 80012000826 e P.Iva 02711070827, con sede legale in Palermo, "Palazzo della Zecca" Piazza Marina Salita dell'Intendenza n. 2, rappresentata dal Dirigente Generale, Ing. Alberto Pulizzi, nato a Cianciana (Ag) il 23/10/1969

E

il Comune di Vittoria, C.F. 82000830883 con sede in Via Bixio n. 34, Vittoria (RG), rappresentato dal Dirigente della Direzione Sviluppo Economico, Dott. Giorgio La Malfa, nato a Catania il 27/03/1969, C.F. LMLGRG69C27C351Y

Qui di seguito denominati congiuntamente anche "Parti"

§§§

PREMESSO che il Dipartimento, nell'ambito della sua attività di riorganizzazione volta a promuovere la diversificazione delle attività connesse alla pesca per contribuire alla riduzione della pressione sugli *stock* ittici e al miglioramento della redditività del settore, ha istituito un servizio a favore degli operatori della pesca e delle imprese del settore ittico di Vittoria e Scoglitti, finalizzato allo snellimento del disbrigo pratiche attinenti l'attività della pesca;

CONSIDERATO che, il Comune di Vittoria ha concesso al Dipartimento, con apposito Accordo di collaborazione l'uso di n. 2 stanze al piano terra presso la Delegazione Municipale di Scoglitti e che il medesimo Comune di Vittoria ha recentemente ravvisato la necessità, nell'ambito di una razionalizzazione logistica dei propri Uffici Comunali, che il suddetto Dipartimento trasferisca la sua sede al piano terreno della medesima Delegazione;

CONSIDERATO che, il Dipartimento, per perseguire i propri obiettivi, ha ritenuto opportuno a seguito di sopralluoghi effettuati da funzionari e tecnici regionali, fissare, presso i locali siti al piano terreno della Delegazione Municipale di Scoglitti, la sede dell'Ufficio Territoriale di Vittoria-

Scoglitti UO 3;

VISTO l'Art. 15 della Legge 7 agosto 1990. N. 241 e s.m.i., il quale prevede la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e stabilisce che per vitali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'Art. 11, commi 2, 3 e 5 della medesima legge;

VISTO l'Art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e s.m.i., il quale prevede, in applicazione dell'Art. 43 della Legge 27 dicembre .1997, N. 449. la possibilità per i Comuni, le Province e gli altri Enti locali indicati nel medesimo T.U. di stipulare <accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi al fine di migliorare la qualità delle prestazioni;

DATO atto che un'Autorità Pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre Amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare un'attività di interesse comune, purché l'accordo fra le Amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione tra i due Enti senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata ai suoi concorrenti;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale dei Comune di Vittoria N. 363 del 24/08/2017, modificata con Delibera della Commissione Straordinaria n.47/2028 la quale è stato approvato l'<<Accordo di Collaborazione>> istituzionale in forza del quale l'Amministrazione Comunale di Vittoria concorre al perseguimento delle superiori finalità, mettendo a disposizione n. 2 (due) stanze e relativi servizi igienici dell'immobile sito in Piazza Sorelle Arduino Delegazione Municipale di Scoglitti, locali siti al piano terreno, per un periodo di anni 5 (cinque) per l'allocazione dell'Ufficio Territoriale della Pesca UO 3 del Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea, la cui attività si rivolge verso gli operatori della pesca e le imprese del settore ittico del territorio di Vittoria e Scoglitti.

Pertanto, si conviene e stipula quanto segue in riferimento <- Accordo di collaborazione con il Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea — Ufficio Territoriale di Vittoria-Scoglitti UO 3>> giusta Delibera di G. C. Comune di Vittoria n. :

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse del presente <<Accordo di Collaborazione>> costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

ART. 2 - OGGETTO

E' stipulato tra il Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana e il Comune di Vittoria nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, il presente <<Accordo di Collaborazione>> allo scopo di fornire allocazione all'Ufficio Territoriale di Vittoria-Scoglitti UO 3, la cui attività si rivolge verso gli operatori della pesca e le imprese del settore ittico dei territorio di Vittoria e Scoglitti.

ART. 3 - FINAL1TA' DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Vittoria, nel disporre la concessione in uso dei locali comunali in oggetto, si pone l'obiettivo di collaborare all'istituzione di un servizio a favore degli operatori della pesca e le imprese del settore ittico di Vittoria e Scoglitti, finalizzato allo snellimento del disbrigo pratiche attinenti alla pesca;

ART. 4 - MODALITA' DI FRUIZIONE E DI APERTURA AL PUBBLICO

L'Ufficio Territoriale della Pesca di Vittoria-Scoglitti UO 3, essendo dotato di ingresso indipendente rispetto alla Delegazione Municipale, potrà osservare i propri orari di apertura senza alcuna limitazione né negli orari né nei giorni di apertura.

ART. 5 – OBBLIGHI A CARICO DELLE PARTI

Il presente <<Accordo di Collaborazione» non comporta oneri finanziari a carico del Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana per lo svolgimento del servizio a favore degli operatori della pesca e delle imprese del settore ittico di Vittoria e Scoglitti, finalizzato allo snellimento del disbrigo pratiche attinenti l'attività della pesca.

Sono, invece, a carico del suddetto Dipartimento i seguenti adempimenti:

- a) Arredamento dei locali. Il Dipartimento dovrà provvedere all'allestimento dell'arredamento interno funzionale al servizio da erogare;
- b) Custodia e gestione improntate alla condotta diligente del "buon padre di famiglia" (Art. 1804
 C.C.) finalizzato a garantire il corretto uso dei locali e ad impedire l'accesso al locale di persone non autorizzate;
- c) Nomina, prima della consegna del servizio, di un referente responsabile della concessione, reperibile tramite linea telefonica diretta o cellulare;
- d) Mantenimento delle migliori condizioni di sicurezza, igiene, decoro, fruibilità e conservazione,

salvo il normale deterioramento dovuto all'uso;

- e) Rispetto delle seguenti regole ai fini di una gestione ottimale della struttura:
 - Divieto di fumo;
 - Divieto di consumare alcolici e superalcolici;
 - Divieto di subaffitto dei locali per feste e/o eventi privati;
 - Divieto di svolgere attività lucrative.

Sono a carico del Comune di Vittoria i seguenti interventi:

- manutenzione straordinaria dei locali ad eccezione di quella imputabile ad un uso non consentito ed alla cattiva gestione e manutenzione ordinaria dello stesso. A tal fine, l'Amministrazione Comunale dovrà individuare un dipendente comunale incaricato di effettuare rilievi e relazioni tecniche in caso di interventi di riparazione e/o manutentivi richiesti dal soggetto comodatario dei locali;
- manutenzione ordinaria al fine di garantire la massima funzionalità e fruibilità del servizio de quo;
- pulizia ordinaria.

ART. 6 - DURATA DELL'ACCORDO

L'<< Accordo di Collaborazione» tra il Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana e il Comune di Vittoria per le finalità e secondo le modalità descritte ai superiori punti, riveste la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

ART. 7 – RECESSO O SCIOGLIMENTO

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dai presente << Accordo di Collaborazione», ovvero di scioglierlo consensualmente.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) e diventerà esecutivo decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di notifica.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività, in corso e i singoli accordi attuativi già avviati alla data di estinzione dell'Accordo, salvo quanto eventualmente disposto negli stessi.

ART. 8 – RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente <<Accordo di Collaborazione>>.

ART. 9 – SICUREZZA

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL), di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, N. 81, integrato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, N. 106, si stabilisce che le Parti si assumano tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nei locali presso cui si svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo.

ART. 10 – COPERTURE ASSICURATIVE

Le Parti danno atto che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo, sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Le Parti si impegnano, ognuna per quanto di propria competenza, a integrare, le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività previste all'interno del presente Accordo.

ART. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e alle intese attuative di cui agli Artt. 2-3-4-5, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dai D. Lgs. 30 giugno 2003, N. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

ART. 12 – INCOMPATIBILITA'

Le Parti dichiarano, riguardo al personale coinvolto nelle attività oggetto del presente << Accordo di Collaborazione>>, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e di impegnarsi affinché nelle rispettive regolamentazioni, anche rispetto alle situazioni di incompatibilità, ove queste ultime dovessero verificarsi, operino le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 13 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'attuazione del presente Accordo di collaborazione, la competenza esclusiva è del Foro di Ragusa.

ART. 14 – REGISTRAZIONE

Il presente Accordo si compone di N. 6 (SEI) pagine e di N. 14 articoli e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, N. 111. In tal caso le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

		
l Dipartimento della ranea	Pesca Per il Comun	e di Vittoria
ente Generale	Il Dirigo	
ente Generale Berto Pulizzi)	Il Diri (<i>Dott. Gior</i> g	\sim